



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

ORDINANZA

Numero 25 del 17-07-2020

OGGETTO: "DISCIPLINA ORARI ED EMISSIONI SONORE ATTIVITA' ECONOMICHE DEL TERRITORIO NEL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19" - RETTIFICA PUNTO 1. DELL' ORDINANZA SINDACALE N. 23 DEL 11/07/2020

IL VICE SINDACO

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020 e l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, 1° marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo del 22 marzo 2020, del 1° aprile e del 10 aprile 2020, recanti le misure urgenti per il contenimento del contagio, nonché le ulteriori misure dettate per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali per le quali non è stata disposta la sospensione nell'arco temporale comunemente definito di lockdown;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, laddove si disciplina l'avvio della fase di transizione successiva al cosiddetto lockdown;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00037 del 30 aprile 2020, recante «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica»;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 16 maggio 2020, n. Z00041 recante «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica»;

VISTO il decreto legge del 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», che all'art.1, comma 1 stabilisce: «A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della libertà di circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

RICHIAMATA l'Ordinanza 30 giugno 2020 (GU n.165 del 2-7-2020) e l'Ordinanza 9 luglio 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.172 del 10-07-2020) del Ministero della Salute ;

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2020, con il quale sono state adottate ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25/03/2020 n. 19 e del D.L. 16/05/2020 n. 33, recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, e sono state confermate fino al 31 luglio p.v. le disposizioni contenute nelle Ordinanze del Ministero della Salute del 30 giugno e del 9 luglio 2020;

DATO ATTO che con il suddetto Decreto sono state adottate – tra l'altro - le nuove Linee Guida del 9 luglio 2020 VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 19 maggio 2020, n. Z00042 recante «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica»;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 27 maggio 2020, n. Z00043 recante «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica»;

TENUTO CONTO che il progressivo ripristino di attività economiche e sociali comporta l'aumento del rischio di contagio conseguente all'aumento della presenza e movimentazione di persone;

VISTA, in particolare, l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 29 maggio 2020, n. Z00044 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Integrazione interventi in materia di trasporto pubblico locale. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica", che dispone, tra l'altro:

- Al comma 2., la cessazione dal 3 giugno 2020 della limitazione alle ore 23.30 relativa alla chiusura delle attività commerciali indicando agli operatori economici, allo scopo di assicurare la massima compatibilità tra gli obiettivi di ripresa delle attività economiche e sociali e quelli di sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, di conformarsi alla disciplina delle fasce orarie di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive eventualmente stabilite con provvedimento del Sindaco;

VISTE:

- l'Ordinanza Sindacale n. 23 del 11/07/2020 con la quale sono state disciplinati gli orari ed emissioni sonore delle attività economiche del territorio nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 che al punto 2 del dispositivo prevedeva che le attività di somministrazione di cui all'art. 74 comma 1 lettera a) della L.R. 22 del 6 novembre 2019 e per i pubblici esercizi quali attività artigianali di prodotti alimentari (a titolo esemplificativo e non esaustivo pizzerie, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie ecc.), per le quali è stabilito l'orario di chiusura al pubblico entro le ore 02.00, dalle ore 24.00 non potranno produrre emissioni sonore e rumori molesti di alcun genere ed in ogni caso dovranno essere rispettati i livelli delle emissioni acustiche stabiliti dalla normativa vigente in materia, sia all'interno che all'esterno, anche nell'eventuale dehors in concessione, redatta in esecuzione delle indicazioni prefettizie ivi richiamate;
- L'ordinanza Sindacale n. 24 del 15/07/2020 con la quale è stato rettificato il solo punto 2. del dispositivo della soprarichiamata ordinanza, richiamando espressamente la disciplina dell'Ordinanza Sindacale n. 11 del 26/03/2013 "Disciplina Emissioni Sonore", sino al termine dell'emergenza sanitaria nazionale da COVID-19, ovvero al 31/07/2020 – fatti salvi nuovi provvedimenti;

RICHIAMATE le funzioni di coordinamento e controllo del territorio attribuite al Prefetto dai dispositivi

governativi sopra richiamati;

CONSIDERATO che il Comune di Montalto di Castro è ricompreso nell'elenco dei comuni a prevalente economia turistica e che nel territorio comunale è presente un cospicuo numero di pubblici esercizi e locali d'intrattenimento presso cui vengono organizzate numerose manifestazioni musicali, culturali, ricreative che attraggono un rilevante concentrazione di frequentatori, soprattutto in occasione di spettacoli programmati;

CONSIDERATO, altresì, il fenomeno rilevante di presenze di massa nei fine settimana sul litorale, dovuto anche alla migrazione giornaliera di giovani dai paesi dell'entroterra verso la marina, soprattutto nelle ore serali e notturne, che – in questo particolare contesto emergenziale - rende di difficile attuazione il rispetto del distanziamento sociale richiesto per il contenimento della diffusione del virus COVID-19;

DATO ATTO che una contrazione degli orari di apertura al pubblico delle attività economiche, così come disposto con precedente Ordinanza n. 23 dell'11/07/2020 – confermato e in parte rettificato con Ordinanza n. 24 del 15.07.2020 -, contribuirebbe ad un aumento della concentrazione umana negli stessi luoghi comportando, così, una accentuazione del rischio in materia di igiene e sanità pubblica;

PRESO ATTO delle osservazioni poste e delle proposte raccolte a seguito di confronto tra l'Amministrazione Comunale e le attività economiche del territorio sull'argomento;

CONSIDERATE, in questo particolare momento storico, le pesanti ripercussioni economiche, dovute all'emergenza epidemiologica da COVID 19, tutt'ora in essere, su tutte le attività economiche e considerato prioritario il fine di prodigarsi per la tenuta e salvaguardia delle stesse, per il rilancio dello sviluppo economico locale;

PRESO ATTO dei dispositivi dei comuni limitrofi assimilabili al Comune di Montalto di Castro, per geografia ed economia locale, e ritenuto opportuno provvedere ad una programmazione e ad una applicazione di orari omogenei sui territori del litorale;

CONFIDANDO nella collaborazione attiva dei titolari delle imprese, dei lavoratori e dell'utenza tutta, tenuta a mettere in atto comportamenti virtuosi per il contrasto alla diffusione dell'epidemia;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi;

ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa, con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e fino al termine dell'emergenza epidemiologica prevista per il 31/07/2020 o fino a nuovo provvedimento:

1. di rettificare il contenuto del punto 1 dell'ordinanza Sindacale n. 23 dell' 11/07/2020 in merito alla disciplina degli orari di apertura delle attività economiche dell'intero territorio comunale, riformulandolo come di seguito indicato:

1. Gli orari di apertura delle attività economiche dell'intero territorio comunale sono fissati secondo il calendario di seguito dettagliato:

- *Dal lunedì al giovedì nell'arco temporale che va dalle ore 05:00 alle ore 02:00;*
- *Il venerdì e la domenica nell'arco temporale che va dalle ore 05:00 alle ore 03:00;*
- *Il sabato nell'arco temporale che va dalle ore 05:00 alle ore 04:00*

2. Di confermare il contenuto del punto 2 dell'Ordinanza Sindacale n. 24 del 15/07/2020, in rettifica del medesimo punto dell'Ordinanza Sindacale n. 23 del 11/07/2020;

Le disposizioni del presente provvedimento riguardano tutte le attività economiche del territorio, ferma restando ogni prerogativa statale, regionale e locale di intervenire in merito, anche in relazione al mutare delle circostanze di carattere sanitario. Rimane salva la facoltà del titolare dell'attività in ordine all'apertura o meno della stessa sia nei giorni feriali che in quelli festivi.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo on line del sito istituzionale dell'Ente e che la stessa sia trasmessa: Al Prefetto di Viterbo, Alla Stazione Carabinieri di Montalto di Castro, Alla Stazione Carabinieri di Pescia Romana, Al Comando della Polizia Locale all'ARPA LAZIO;

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) LAZIO, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Montalto di Castro, 17-07-2020

IL VICE SINDACO

F.TO LUCA BENNI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005